

Comunu de

Santu Perdu

Tzitade Metropolitana de Casteddu
Pratza Santu Perdu, 6
09010 Santu Perdu (CA)



Comune di

Villa San Pietro

Città Metropolitana di Cagliari
Piazza San Pietro, 6
09010 Villa San Pietro (CA)

C.F. 00492250923

Tel. 070907701 Fax 070907419

sito: www.comune.villasanpietro.ca.it

e-mail: servizi.sociali@comune.villasanpietro.ca.it

pec: servizisociali@comunevillasanpietro.postecert.it

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
L. 431/98, ART. 11 ANNUALITA' 2020 – INTEGRAZIONE FONDO ANNUALITA' 2020

Premesso che:

La legge 9 Dicembre 1998 n 431, all'art. 11, ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

Con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile.

Richiamate:

-la deliberazione G.R. n° 20/1 del 17.04.2020 con la quale la Giunta Regionale ha disposto di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici:

- di predisporre e pubblicare un bando, per la ricognizione del fabbisogno dei comuni nei mesi di gennaio aprile e la ripartizione delle risorse facendo riferimento allo stanziamento regionale di € 5.000.000,00;

- di approvare i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo dell'art. 11 della legge 431 del 1998 a favore dei comuni della Sardegna;

- di approvare i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 11 della legge 431/98 al quale i comuni dovranno attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo;

- la determinazione RAS Servizio Edilizia Residenziale - prot. 11278 del 21.04.2020, con la quale è stato approvato il Bando relativo all'attribuzione dei contributi di cui al fondo destinato al sostegno alla locazione per i mesi da Gennaio ad Aprile 2020, e l'Allegato 1 al Bando, "Scheda di rilevazione del fabbisogno accertato dai Comuni nell'anno 2020" mesi Gennaio-Aprile;

- la nota della RAS Servizio Edilizia Residenziale - prot. 11820 del 27.04.2020, Legge 9/12/1998, n. 431 art.11 Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Bando Regionale. Anno 2020 mensilità gennaio-aprile. Precisazioni;

Richiamata la propria determinazione n. 32 del 26.05.2020, con la quale si è dato avvio alla procedura concorsuale diretta ad individuare i beneficiari della "Legge 431/98 art. 11, "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione annualità 2020, mensilità Gennaio-Aprile", si è approvato il Bando e la modulistica e si è fissata la scadenza per la presentazione delle domande alla data del 15.06.2020;

Dato atto che con propria determinazione n. 63 del 07/10/2020, si è provveduto alla ripartizione e alla liquidazione a favore dei beneficiari "Legge 431/98 art. 11, "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione annualità 2020, mensilità Gennaio-Aprile";

Vista la deliberazione RAS n. 56/44 del 13/11/2020, "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse statali integrative annualità 2020, Euro 3.406,18 legge 9/12/1998 n. 431, art. 11", con la quale si è deliberato:

- a. di ripartire lo stanziamento statale integrativo, annualità 2020, del Fondo di cui all'articolo 11 della Legge n.431 del 9 dicembre 1998, pari a € 3.406.467,18, a favore dei comuni della Sardegna come dettagliato nell'allegato 1 alla presente;
- b. di consentire che i Comuni possano destinare le suddette risorse, unitamente alle economie in proprio possesso, valutando se:

- predisporre un nuovo bando;
- destinare le risorse ai beneficiari del bando di cui alla DGR n. 20/1 del 17.04.2020 per le mensilità maggio – dicembre e/o a copertura del fabbisogno non soddisfatto;
- di disporre che i Comuni, nel verificare l'ammissibilità dei beneficiari, si attengano ai criteri riportati nella DGR n. 20/1 del 17.04.2020 integrandoli con le disposizioni del decreto ministeriale n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla GU n. 247 del 1/10/2020).

Vista la nota RAS prot. 34716 del 26/11/2020, Legge 431/98 art. 11, "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Precisazioni in merito alla DGR 56/44 del 13/11/2020;

Vista la nota RAS prot. 36568 del 11/12/2020, Legge 431/98 art. 11, "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Trasmissione Impegno Risorse integrative 2020;

SI RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98, per i **mesi da MAGGIO a DICEMBRE 2020**.

ART. 1 –REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

I titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Villa San Pietro e occupate a titolo di abitazione principale; altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda, per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della

L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;

- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla GU n. 247 del 1/10/2020), ha disposto che i contributi concessi ai sensi del predetto decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza" di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i..

ART. 3 -REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **Fascia A: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.392,00**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è **superiore al 14%**; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 3.098,74;

- **Fascia B: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.162,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è **superiore al 24%**. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore al €. 2.320,00;

- **Fascia C: ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare superiore a €. 14.162,00 e non superiore a €. 35.000,00, l'ammontare del contributo per ciascun richiedente della Fascia C è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore al valore già stabilito nell'art. 2 dell'all. 2 alla Delib. G.R. n. 20/1 del 17.04.2020, relativo alla fascia B. Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla GU n. 247 del 1/10/2020), ha:

- previsto la possibilità di accesso ai contributi anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano "reddito zero" o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla fonte del pagamento del canone di locazione;

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla GU n. 247 del 1/10/2020), ha:

- previsto la possibilità di accesso ai contributi anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano "reddito zero" o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla fonte del pagamento del canone di locazione;

Il **nucleo familiare** che occorre considerare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando;

Si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi

dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 4 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'ottenimento del contributo, debitamente sottoscritte potranno essere inviate:

- ✓ via PEC del Comune di Villa San Pietro a protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it ;
- ✓ al Protocollo Generale protocollo@comune.villasanpietro.ca.it

Il termine per la presentazione è tassativamente fissato, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 28.12.2020 h. 13.00.

Il termine di presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande spedite o consegnate dopo la data del **28.12.2020 h13.00** non saranno prese in considerazione.

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata in **ogni sua parte e unicamente sul modulo A) allegato al presente bando** disponibile presso l'espositore posto all'ingresso del Palazzo comunale o scaricabile sul sito internet del Comune: www.comune.villasanpietro.ca.it

Alla domanda di contributo dovrà essere **obbligatoriamente allegata, PENA L'ESCLUSIONE**, la seguente documentazione:

1. Attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2020;
2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato unitamente a:
 - ricevuta di pagamento della tassa annuale dello stesso in corso di validità (Mod. F23) o, in alternativa comunicazione da parte del proprietario dell'alloggio che attesta la scelta del metodo "cedolare secca" per il pagamento delle imposte sul contratto di locazione;
3. Copia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) e copia del codice fiscale;
4. Per i cittadini immigrati extracomunitari è necessario essere in possesso e presentare un regolare titolo di soggiorno.
5. Le ricevute mensili di pagamento del canone di locazione per l'annualità 2020, da maggio a dicembre aprile, corredate della relativa marca da bollo.

Saranno escluse le istanze carenti di uno dei requisiti essenziali previsti dal presente Bando.

I richiedenti dichiareranno il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e 3 tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 secondo il modulo predisposto dal Comune e allegato.

ART.5 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Al fine di individuare gli aventi diritto Integrazione annualità 2020, mensilità maggio-dicembre, il Comune applica le disposizioni individuate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 20/1 del 17.04.2020 integrandoli con le disposizioni del decreto ministeriale n. 343 del 12/08/2020 (pubblicato sulla G.U. n. 247 del 01/10/2020).

Il contributo annualità 2020, mensilità maggio-dicembre è erogato in relazione alla formazione di una graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Pula dalla Regione Autonoma della Sardegna. I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti stabiliti, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori e il *canone considerato sopportabile*, in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'entità del contributo da erogare, è dato dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione al reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, ossia: reddito complessivo imponibile del nucleo per 14% o per 24% (a seconda dell'ammontare del reddito), il risultato di tale operazione darà il canone sopportabile che dovrà essere detratto dal canone annuo effettivo.

La somma che ne deriva sarà il contributo erogabile a titolo di rimborso.

FASCIA A:

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = €

10.000,00 Canone annuo effettivo = €

3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = Canone annuo effettivo – Canone sopportabile

Quindi ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74

FASCIA B e C:

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = €

14.000,00 Canone annuo effettivo = €

5.880,00

Canone sopportabile = € 14.000,00 X 24% = € 3.360,00

Ammontare massimo del contributo = Canone annuo effettivo – Canone sopportabile

Quindi ammontare del contributo = € 5.880,00 - € 3.360,00 = € 2.520,00 > € 2.320,00 = contributo concedibile € 2.320,00.

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la fascia A e B e C, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020;

Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da maggio a dicembre per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

Al momento della determinazione del contributo per il periodo Maggio-Dicembre, il Comune deve acquisire le ricevute relative a tali mensilità. Ciò con il fine di avere la certezza che il contributo sia destinato per il fine della L 431/98 ossia per il sostegno alla locazione.

Qualora il trasferimento della Regione fosse insufficiente a coprire il fabbisogno complessivo di tutti i concorrenti in graduatoria, il Comune provvede alla liquidazione del contributo applicando una riduzione proporzionale dei contributi, uguale per tutti i beneficiari, inseriti nelle fascia A e Fascia B, quale indirizzo generale fornito dalla RAS.

ART. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla GU n. 247 del 1/10/2020), ha disposto che i comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti;

- A) *Istruttoria delle domande e graduatoria provvisoria*: Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Procede altresì alla formazione della graduatoria provvisoria e alla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.
- B) Verranno escluse le domande presentate oltre i termini o incomplete della documentazione richiesta.
- C) *Ricorsi*: Entro il termine di 7 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio è possibile inoltrare eventuali ricorsi in forma scritta, da presentare all'Ufficio Protocollo.
- D) *Graduatoria definitiva*: il Comune provvede alla formazione della graduatoria definitiva che verrà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo pretorio del Comune.

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ufficio Servizi Sociali provvederà alla liquidazione del contributo successivamente all'accreditamento delle risorse da parte della R.A.S.

ART. 8 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale procede a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti al concorso, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e confrontandole con quelle risultanti dal sistema informativo del Ministero delle Finanze. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti, l'Amministrazione Comunale può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del sopra richiamato DPR, decade dai benefici eventualmente ottenuti, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. In tal caso l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART.9 – TRATTAMENTI DATI PERSONALI

I dati acquisiti e raccolti, dei quali il Comune di Villa San Pietro entrerà in possesso nell'ambito del procedimento saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (GDPR); I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto disposto dall'Informativa sulla Privacy allegata al Bando quale parte integrale e sostanziale.

ART. 10 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alla Legge 431/98 e tutte le normative e direttive esistenti in materia.

Per eventuali chiarimenti è possibile chiamare al numero 340-3312092 dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

Villa San Pietro, 17 dicembre 2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA FERNANDA PRASCIOLU